

Matteo De Bernardi

Atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive: alcuni «precedenti» nell'epoca dell'Impero romano

1. La violenza negli stadi: un fenomeno di tragica attualità, ma certo non privo di «precedenti» nella storia anche non recente – 2. Pompei, 59 d.C.: il racconto di Tacito – 3. Gli scontri tra Verdi ed Azzurri nella Costantinopoli del 532 d.C.: la testimonianza di Procopio – 4. Violenza «originata da manifestazione sportiva» o «in occasione di manifestazione sportiva»? – 5. Riflessioni conclusive. Analogie e differenze rispetto agli episodi odierni di violenza nello sport ed in particolare nel calcio.

1. Oltre settanta morti e centinaia di feriti: non è un bollettino di guerra, ma l'agghiacciante bilancio dei feroci scontri verificatisi il 1° febbraio 2012 nello stadio egiziano di Port Said, ove si era appena disputata una partita di calcio tra l'Al Masry e l'Al Ahly. Al termine della gara molti tifosi della squadra locale, invaso il terreno di gioco, hanno rincorso i giocatori avversari per aggredirli; si sono poi susseguiti durissimi scontri tra le opposte tifoserie, nonché tra le stesse e le forze dell'ordine, in un primo momento, a quanto risulta dai filmati e dalle cronache, poco solerti nel difendere gli aggrediti: e si è giunti a quell'assurda carneficina. La rivalità tra le due tifoserie aveva origini lontane e ragioni politiche l'avevano aggravata, in un contesto generale di tensione derivante con ogni probabilità anche da motivi del tutto avulsi rispetto al mondo del calcio; fatti di tale portata restano però imprevedibili e lasciano sbigottiti.

Quanto accaduto a Port Said ha riaperto i riflettori dell'opinione pubblica internazionale sul problema della violenza negli stadi. Dal 1964 – quando a Lima, dopo l'annullamento da parte dell'arbitro di un gol segnato dalla nazionale peruviana «Under 20» all'Argentina, la folla si scatenò e gli incidenti provocarono la morte di trecentodiciotto persone ed il ferimento di più di cinquecento altre – al 2012 si sono registrati diversi episodi molto gravi, con (complessivamente) migliaia di vittime, a causa di incidenti provocati da tifosi, spesso con il «concorso» determinante di cedimenti strutturali degli stadi¹.

In Italia non si sono mai verificati fatti così sanguinosi, ma assai di frequente le cronache sportive, in particolare quelle calcistiche, riportano notizie di scontri tra opposte fazioni di tifosi e/o tra gruppi di tifosi e le forze dell'ordine, nonché di atti di vandalismo commessi da gruppi di «ultrà», spesso in occasione di viaggi affrontati per seguire la propria squadra impegnata in trasferta. In qualche caso la violenza dei più esagitati si sfoga contro l'arbitro ed i suoi collaboratori, un po' più raramente contro alcuni giocatori, non di rado contro persone che hanno il solo torto, o per meglio dire la sfortuna, di trovarsi in quel momento di fronte a loro.

Talora atti di violenza compiuti all'interno degli stadi o, più frequentemente, in prossimità degli stessi o nel corso degli spostamenti verso o dagli stadi di gruppi di tifosi, hanno determinato anche nel nostro Paese eventi drammatici. Nella memoria restano i nomi di alcune persone che ne sono state vittime innocenti: è ancora fresco il ricordo dell'ispettore di Polizia Filippo Raciti, morto a Catania il 2 febbraio 2007 durante gli incidenti scatenati da una frangia di «ultrà» catanesi contro la

¹) Un elenco di tali episodi è riportato ne «La Gazzetta dello Sport» del 2.2.2012, a p. 23.

polizia, intervenuta per sedare i disordini al termine di un incontro di calcio di serie «A» svoltosi tra la squadra locale ed il Palermo². Appare assurdo trovarsi a constatare come in occasione di eventi sportivi – che dovrebbero essere momenti di svago, di spettacolo e di divertimento – si sia costretti a parlare di violenza e addirittura, in taluni casi (sempre troppi, anche se a ben vedere neppure moltissimi in rapporto alla frequenza delle manifestazioni sportive ed all'elevato numero di persone che globalmente alle stesse assistono: persone che, per la gran parte, sono sostenitori corretti, civili e del tutto pacifici delle proprie squadre), di morte.

All'indomani degli episodi più gravi, politici, rappresentanti delle forze dell'ordine, dirigenti sportivi, magistrati, giornalisti, sociologi, «tuttologi» riprendono in esame il problema; vengono abbozzati alcuni rimedi e magari adottati dei provvedimenti; la discussione continua con toni più o meno accesi per qualche settimana; poi l'attenzione dell'opinione pubblica fisiologicamente cala ... fino al successivo evento drammatico: e allora tutto, con qualche variante, ricomincia. Il tempo dirà se la cosiddetta «tessera del tifoso»³, recentemente introdotta⁴ per prevenire la violenza negli stadi e subito duramente contestata da molte delle tifoserie «organizzate», si rivelerà uno strumento efficace, cosa che per vero il primo periodo di applicazione sembrerebbe autorizzare a sperare.

Non è certo qui mia intenzione esprimermi sulle cause dell'allarmante fenomeno degli atti di violenza commessi in occasione di manifestazioni sportive, né sulle possibili soluzioni non dico per cancellarlo, ma quanto meno per arginarlo.

Intendo invece evidenziare che tale fenomeno, purtroppo oggi spesso alla ribalta delle cronache, non è però proprio soltanto dei nostri giorni⁵. In particolare, facendo esclusivo riferimento all'epoca dell'Impero romano, citerò⁶ un «precedente» che risale al 59 d.C., raccontatoci da Tacito; e ripetuti episodi di violenza verificatisi – quasi cinque secoli più tardi –, come riferitoci da Procopio di Cesarea, nella Costantinopoli dell'età giustiniana.

2. Pompei, anno 59 dopo Cristo.

Tac., *ann.* 14.17: Sub idem tempus levi initio⁷ atrox caedes orta inter colonos Nucerinis Pompeiano-

²) Tra le vittime più recenti va ricordato anche il tifoso laziale Gabriele Sandri, che il 10 novembre dello stesso 2007 cadde trafitto da un colpo d'arma da fuoco sparato da un agente della polizia stradale: sebbene il tragico episodio si sia verificato presso un'area di servizio autostradale a seguito di circostanze del tutto particolari, sicché non mi pare direttamente riconducibile al fenomeno della violenza originatasi negli stadi o comunque in occasione di competizioni sportive.

³) Una «card» rilasciata dalle società sportive ai propri sostenitori, quasi sempre attraverso un istituto bancario, previo «nulla osta» della Questura competente, tenuta a verificare l'eventuale presenza di motivi ostativi alla sua emissione (l'essere sottoposti a Daspo, ossia «Divieto di Assistere alle manifestazioni Sportive», e l'aver subito negli ultimi cinque anni condanne per reati «da stadio»): cfr. http://www.osservatoriosport.interno.it/tessera_del_tifoso/index_tessera_tifoso.html.

⁴) A seguito di una direttiva del 14.8.2009 del Ministro dell'Interno; la tessera, attraverso vari provvedimenti, è poi divenuta via via obbligatoria per la partecipazione dei tifosi alle trasferte – quantomeno, per l'accesso nei settori dello stadio riservati agli «ospiti» – e, di fatto, generalmente anche per la sottoscrizione degli abbonamenti: a tale ultimo riguardo, peraltro, segnalo che una decisione del dicembre 2011 del Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima la prassi imposta da molte società di calcio di legare inscindibilmente il rilascio della tessera del tifoso (la cui legittimità in sé non sembrerebbe comunque in discussione) alla sottoscrizione di un contratto con un partner bancario per il rilascio di una carta di credito ricaricabile volta a pagare l'abbonamento allo stadio. Da ultimo, nel marzo 2012, è stato annunciato che a partire dalla stagione 2012-2013 la tessera del tifoso si trasformerà in «Fidelity Card», con sensibili modifiche rispetto alla precedente regolamentazione, ma restando sempre necessaria per consentire ai tifosi di partecipare alle trasferte accedendo al settore «ospiti» dello stadio, nonché di sottoscrivere gli abbonamenti.

⁵) Cfr. F. TAGLIENTE, *La gestione della sicurezza pubblica nelle grandi manifestazioni sportive*, in «Rivista di Polizia», 1997, p. 736 ss., e L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, Torino, 2009, p. 482-483.

⁶) Non mi occuperò ovviamente degli atti di violenza commessi dagli atleti nei confronti di avversari, né delle lesioni in qualche caso provocate dagli atleti stessi a terzi (temi sui quali si veda l'importante contributo di A. WACKE, *Incidenti nello sport e nel gioco in diritto romano e moderno*, in «Index», XIX, 1991, p. 359 ss.), ma appunto delle violenze poste in essere da tifosi o comunque da soggetti diversi dagli atleti in gara.

⁷) Il Codice *Mediceus* II riporta 'intentio', altri codici 'contentione'; qui seguo la correzione della parola 'intentio' in 'initio' proposta da J.A. ERNESTI: *Cornelii Taciti opera ex recens. Joh. Aug. Ernesti denuo curavit Jer. Jac. Oberlinus*, Leipzig, 1801, ad h.l.

sque gladiatorio spectaculo quod Livineius Regulus, quem motum senatu rettuli, edebat. Quippe oppidana lascivia in vicem incessentes probra, dein saxa, postremo ferrum sumpsere, validiore Pompeianorum plebe, apud quos spectaculum edebatur. Ergo deportati sunt in urbem multi e Nucerinis trunco per vulnera corpore, ac plerique liberorum aut parentum mortis deflebant. Cuius rei iudicium princeps senatus, senatus consulibus permisit. Et rursus re ad patres relata, prohibiti publice in decem annos eius modi coetu Pompeiani collegiaeque quae contra leges instituerant dissoluta; Livineius et qui alii seditionem conciverant exilio multati sunt⁸.

Siamo sotto l'impero di Nerone. Tacito racconta⁹ che durante uno spettacolo di gladiatori allestito da Livineio Regolo una contesa, originata da futili motivi, tra abitanti di Nocera ed abitanti di Pompei degenerò in una tremenda strage. I rivali, 'oppidana lascivia'¹⁰, dapprima si scambiarono insulti, poi sassate, infine misero mano alla spada. Ebbero la meglio i Pompeiani, quelli presso i quali si dava lo spettacolo: ossia, come diremmo oggi, «i padroni di casa». Molti dei Nucerni furono riportati nella loro città mutilati dalle ferite e parecchi piangevano la morte dei figli o dei genitori.

L'imperatore affidò il giudizio sull'accaduto al senato ed il senato ai consoli¹¹. Poi, riportata la questione al senato, furono vietate per dieci anni alla città di Pompei simili «riunioni», ossia manifestazioni sportive, e vennero sciolti i *collegia*¹² – Tacito si riferisce con ogni probabilità alle «associazioni», che oggi definiremmo «club», di tifosi – costituiti in modo illegale. Inoltre, Livineio e gli altri che avevano provocato i disordini furono condannati all'esilio¹³.

L'episodio narrato da Tacito è raffigurato in un bell'affresco rinvenuto in una casa di Pompei, attualmente conservato al Museo Archeologico di Napoli. Alto 170 e lungo 185 centimetri, l'affresco, realizzato con ogni probabilità tra lo stesso 59 ed il 79 d.C., faceva parte di un fregio con combattimenti tra gladiatori e riproduce luoghi ed avvenimenti con attenzione anche ai particolari e con immediatezza espressiva¹⁴. Nella parte inferiore del pannello sono visibili bancarelle dei venditori ambulanti ed alcune donne che passeggiano all'ombra di alberelli. Al centro si staglia l'anfiteatro, con la grande scala di accesso alla *summa cavea*; con l'interno punteggiato di figurine di combattenti, sulle gradinate e nell'arena; e con il *velarium*, un tendone installato (sì, si usava già da allora!) per proteggere gli spettatori dal sole e dalle intemperie. Ai lati dell'anfiteatro, sia a sinistra sia a destra, tra l'anfiteatro stesso e la palestra, si svolge la furibonda rissa, che, ormai dilagata all'esterno dell'impianto, viene descritta mediante una serie di altre «figurine»: quelle dei combattenti che si affrontano nel corpo a corpo, dei feriti caduti a terra, di coloro che scappano a braccia levate¹⁵.

⁸) CORNELIO TACITO, *Annali*, III (Libri XIII-XVI) – cur. A. RESTA BARRILE –, Bologna, 1974.

⁹) Sul passo C.W. WEBER, *Panem et circenses*, Düsseldorf-Wien, 1983, trad. it – *Panem et circenses. La politica dei divertimenti di massa nell'antica Roma* –, Milano, 1989, p. 11-12.

¹⁰) A. RESTA BARRILE, in *Cornelio Tacito, Annali*, III, cit., p. 99, traduce tale espressione con le parole «con la petulanza che è propria dei provinciali».

¹¹) WEBER, *Panem et circenses. La politica*, cit., p. 12, osserva che Roma aveva certamente motivi molto validi per delegare a sé il processo: dall'alto numero delle vittime, alla volontà di spegnere o comunque di non attizzare ulteriormente la rivalità tra Pompei e Nocera, all'intenzione di esercitare un severo controllo e di evitare il ripetersi di simili incidenti in occasione dei combattimenti dei gladiatori.

¹²) N. TRAN, *Les membres des associations romaines. Le rang social des collegiati en Italie et en Gaules, sous le haut-empire*, Roma, 2006, p. 18-19, accenna rapidamente al passo di Tacito qui esaminato evidenziando che i *collegia* avrebbero avuto un ruolo importante nell'episodio, cui egli attribuisce anche una valenza verosimilmente politica, «dont la responsabilité incombe à un aristocrate».

¹³) Lo stesso Tacito, in altro libro della medesima opera (*ann.* 4.62-63), narra che nel 27 d.C. a Fidene – a poche miglia da Roma –, a seguito del crollo delle fragili tribune dell'anfiteatro (e non certo, dunque, per effetto di atti di violenza) costruito proprio per ospitare quello che avrebbe dovuto essere un grandioso combattimento di gladiatori, avevano trovato orrenda morte o erano restate ferite ben cinquantamila persone complessivamente. Anche in quel caso l'organizzatore dello spettacolo – il liberto Atilio, spregiudicato uomo d'affari – era stato poi condannato all'esilio. Sul crollo dell'anfiteatro di Fidene, cfr. WEBER, *Panem et circenses. La politica*, cit., p. 12-13, con un cenno alle disposizioni normative successivamente emanate per regolamentare l'edificazione di costruzioni di quel tipo.

¹⁴) Cfr. <http://museoarcheologiconazionale.campaniabenculturali.it>, ove è possibile visualizzare l'*Affresco raffigurante rissa tra Pompeiani e Nucerni* – il cui numero di inventario è il 112222 –, con la relativa descrizione ed ulteriori informazioni.

¹⁵) Tali «figurine», come spiegato anche nella sopra citata descrizione dell'affresco sul sito *internet* del museo,

Quali le ragioni della violenta rissa¹⁶?

Di certo tra Pompeiani e Nocerini non correva buon sangue, soprattutto da quando, appena due anni prima, Nuceria era stata dedotta colonia romana da Nerone e Pompei si era vista privare, suo malgrado, di parte del proprio territorio agricolo, destinato appunto alla nuova colonia: cosa che ingenerò risentimenti nell'animo di molti Pompeiani. Per converso, è verosimile che ai Nocerini non facesse affatto piacere che la città rivale disponesse di quell'anfiteatro tanto ampio, forse fin troppo ampio se si considera che doveva arrivare ad ospitare circa ventimila persone, ossia anche più del numero degli abitanti della Pompei di allora.

Le tensioni esplosero in occasione dello spettacolo di gladiatori organizzato da Livineio Regolo, un personaggio già espulso – come ricorda Tacito – dal senato: e, si presume, ansioso di riconquistare il seggio toltogli dall'imperatore Claudio per far posto ai senatori da lui nominati. Forse Livineio Regolo, organizzando nel prestigioso anfiteatro di Pompei combattimenti di gladiatori (molto apprezzati nella Roma di allora, e strumento di cui spesso i politici si avvalevano per conquistare fama e consenso tra il popolo), sperava di riconciliare Pompeiani e Nocerini e di guadagnarsi l'apprezzamento della corte imperiale; forse, chissà, aveva anche messo in preventivo che viceversa la presenza nell'impianto di folte rappresentanze delle due città rivali, in quel clima ed in quel contesto, potesse scatenare degli scontri, auspicando che in tale ipotesi avrebbe potuto ergersi egli stesso a capopopolo ed assumere di nuovo una posizione importante sul piano politico, almeno a livello locale.

Le cose non andarono però come Livineio Regolo si augurava. Tacito racconta che in seguito a quei gravi scontri furono condannati all'esilio egli *'et qui alii seditionem conciverant'*; la pena inflittagli rende evidente che gli fu attribuita la corresponsabilità degli eventi, mentre l'uso delle parole *'qui alii'* autorizza a congetturare che tale responsabilità, oltre che ovviamente dall'essere stato egli l'organizzatore di quel funesto spettacolo, potesse derivare anche da un suo – effettivo o supposto – più diretto ruolo nel contribuire a provocare i disordini.

Da Tacito apprendiamo altresì che vennero sciolti i *collegia* *'quae contra leges instituerant'*. Come noto, l'espressione *'collegium'* è quella più frequentemente usata nelle fonti romane di età repubblicana e di età imperiale per indicare le svariate manifestazioni del fenomeno associativo: dalle associazioni a scopo di culto, alle corporazioni professionali, alle cooperative funerarie, alle conventicole elettorali, ai circoli di divertimento. Dopo l'ampia libertà di associazionismo che la tradizione ricollegava ad una norma delle XII Tavole e che ancora nel 58 a.C. una *lex Clodia de collegiis* aveva riaffermato, una *lex Iulia*¹⁷ dispose la soppressione di tutte le associazioni esistenti salvo alcune, a carattere professionale, specificamente indicate, proibendo altresì la costituzione di nuove associazioni che non fossero state giustificate da un evidente motivo di pubblico interesse; ben presto un senatoconsulto autorizzò in via generale la libera costituzione di associazioni a scopo di culto, originando una sorta di presunzione generale di liceità che nella prassi, sotto il *praetextus religionis*, portò alla costituzione o ricostituzione di associazioni di ogni genere e scopo, considerate lecite sino all'intervento di un formale provvedimento di soppressione¹⁸. Possiamo immaginare che anche i «tifosi» di Pompei e di Nocera si fossero riuniti in *collegia* avvalendosi di tale presunzione di liceità; evidentemente la sconcertante rissa nell'anfiteatro indusse a disporne lo scioglimento.

Va inoltre osservato, ancora con riferimento alle sanzioni inflitte a seguito dei gravi incidenti, che il divieto di organizzare manifestazioni nell'anfiteatro pompeiano costituisce verosimilmente la prima ... «squalifica del campo» della storia; e che tale divieto/squalifica, disposto come si è visto per dieci anni, venne poi ridotto a due anni soltanto. Per quale motivo, non è ben chiaro: probabil-

vengono riprodotte con identità di proporzioni a prescindere dalla collocazione nello spazio, senza alcuna preoccupazione prospettica, secondo le usanze dell'arte romana cosiddetta «popolare».

¹⁶) Della quale abbiamo un'ulteriore testimonianza in «CIL.» 4.1293: *'Campani Victoria una cum Nucerinis peristis'*.

¹⁷) «CIL.» 6.4416.

¹⁸) Cfr. per tutti F.M. DE ROBERTIS, *'Collegium'*, in «NNDI.», III, Torino, 1959, p. 484 ss. Un quadro riassuntivo della normativa romana in tema di associazioni sino all'età di Adriano è stato recentemente tratteggiato da R. MENTXAKA, *Lex Rivi Hiberiensis, derecho de asociación y gobernador provincial*, in «RidRom», Abril 2009, p. 11 ss.

mente per l'intervento di Poppea, che pare possedesse una villa da quelle parti; c'è chi ricollega la riduzione del divieto, o per meglio dire il suo venir meno, al catastrofico terremoto del 62, che peraltro colpì Pompei più di due anni dopo la rissa nell'anfiteatro.

3. Nel 532, a Costantinopoli, una manifestazione sportiva all'interno dell'ippodromo fu l'occasione per lo scoppio di una sanguinosa rivolta, nota come «la rivolta di Nika»: episodio riferitoci da varie fonti e, in particolare, dal più celebre storico dell'età bizantina, Procopio di Cesarea, che ne parla dettagliatamente nella sua *Storia delle Guerre di Giustiniano* – nota anche coi titoli di *Libri sulle Guerre* o, come riportato dai manoscritti, semplicemente di *Storie* –, nel primo dei due libri che narrano della guerra contro i Persiani¹⁹.

Chiarisco subito che a mio avviso «la rivolta di Nika» non può essere considerata, in sé e per sé, una manifestazione di violenza «originata da manifestazione sportiva»; ma lo storico bizantino, nell'introdurre la narrazione, ci offre una testimonianza inequivocabile sulla frequenza e sulla rilevanza degli atti di violenza che nella Costantinopoli del tempo si verificavano tra le opposte fazioni di «tifosi»: e quelli si costituiscono, a ben vedere, significativi «precedenti» del fenomeno di cui mi occupo in questo scritto.

Spiega infatti Procopio²⁰ che in ogni città, fin da tempi antichi²¹, la popolazione era divisa nelle fazioni degli Azzurri e dei Verdi; ma che solo più di recente, per la rivalità tra tali fazioni nelle gare sportive e per la scelta dei posti nel circo da cui assistere alle gare stesse, i cittadini erano giunti a sperperare denaro e anche ad azzuffarsi violentemente tra loro, sino addirittura a rischiare la vita «per uno scopo così futile»²²: non si avvedevano neppure, cioè, di quanto poco «valoroso» fosse andare incontro ad una morte tanto assurda.

Proc., *Pers.* 1.24.3-4: μάχονται δὲ πρὸς τοὺς ἀντικαθισταμένους, οὐτε εἰδότες ὅτου αὐτοῖς ἔνεκα ὁ κίνδυνός ἐστιν, ἐξεπιστάμενοί τε ὡς, ἦν καὶ περιέσονται τῶν δυσμενῶν τῇ μάχῃ, λελείπεται αὐτοῖς ἀπαχθῆναι μὲν αὐτίκα ἐς τὸ δεσμοτήριον, αἰκίζομένοις δὲ τὰ ἔσχατα εἶτα ἀπολωλέναι.
φύεται μὲν οὖν αὐτοῖς τὸ ἐς τοὺς πέλας ἔχθος αἰτίαν οὐκ ἔχον, μένει δὲ ἀτελεύτητον ἐς τὸν πάντα αἰῶνα, οὐτε κῆδει οὐτε ξυγγενεία οὐτε φιλίας θεσμῶ εἶκον, ἦν καὶ ἀδελφοὶ ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον οἱ ἐς τὰ χρώματα ταῦτα διάφοροι εἶεν.

Combattono con i loro avversari, scrive allibito Procopio, senza rendersi conto della sciocchezza per la quale si gettano nel pericolo, e pur sapendo che se anche dovessero riuscire a sopraffare i rivali, conseguirebbero il solo risultato di essere immediatamente tradotti in carcere, per morire infine dopo avere sofferto le pene più atroci. E' vivo tra loro un odio «che non ha giustificazioni, e che pure continua per tutta la vita, senza mai placarsi, perché non cede né ai legami del matrimonio né a quelli della consanguineità o dell'amicizia»²³, essendo irrilevante che i rivali nella passione per l'uno o per l'altro dei due colori possano essere anche fratelli o parenti prossimi. A loro²⁴ non importa dei precetti religiosi né delle leggi umane, l'obbiettivo è soltanto quello di veder vincere il proprio colore; se anche qualcuno in città commette un sacrilegio verso Dio, o se le leggi o l'ordinamento dello

¹⁹ Proc., *Pers.* 1.24. Per il testo greco seguo l'edizione critica di J. HAURY, *Procopius. Opera Omnia*, I-III, Leipzig, 1905, 1906 e 1913, rist. 1963; segnalo anche la traduzione inglese di H.B. DEWING, *Procopius, History of the Wars. Books I-II* («The Loeb Classical Library»), London, 1914, rist. 1992, p. 218 ss.

²⁰ Proc., *Pers.* 1.24.2.

²¹ Giudizi molto critici sulla insana passione dei romani per i giochi circensi, ed in particolare per le corse dei carri, erano già stati espressi da altri scrittori romani, quali Plinio il Giovane (*epist.* 9.6) e, in termini ancora più pesanti, Ammiano Marcellino (*r. gest.* 14.6.25-26 e 28.4.29-31). Cfr. in proposito WEBER, *Panem et circenses. La politica*, cit., p. 60-61, ove è richiamata anche la nota espressione di Giovenale (*Sat.* 10.81) «*panem et circenses*» che il titolo dell'opera dello stesso Weber riprende.

²² Così M. CRAVERI, *Procopio di Cesarea, Le Guerre Persiana - Vandolica - Gotica*, Torino, 1977, p. 75, nella sua traduzione in italiano, condotta sull'edizione critica dell'HAURY citata *supra*, nt. 19.

²³ CRAVERI, *op. cit.*, p. 75.

²⁴ Proc., *Pers.* 1.24.5.

stato vengono violati da cittadini o da stranieri, o se essi stessi si trovano privi di generi di prima necessità o la loro patria è colpita da gravi sventure, «non muovono un dito, a meno che ciò non offra una possibilità di vittoria per la loro 'parte' (così essi chiamano il proprio gruppo di faziosi)»²⁵.

Perfino le donne, continua lo storico²⁶, si associano ai propri uomini in questo insano fanatismo: non solo seguendoli, ma se del caso anche litigando con loro, pur non avendone giustificato motivo ed anzi sebbene esse non vadano neppure ad assistere alle manifestazioni sportive. Procopio scrive che tutto ciò, a suo avviso, non può definirsi altrimenti che come ἡ ψυχῆς νόσημα, un morbo dell'animo, un «pervertimento morale»²⁷; e che, tuttavia, proprio in questo modo vanno le cose fra le masse popolari della città.

Il ruolo delle due fazioni del circo – Azzurri e Verdi – predominanti nella Costantinopoli dell'epoca, nonché il fondamento della loro drastica contrapposizione²⁸, sono stati studiati da vari storici in tempi recenti e meno recenti. Dall'inizio del ventesimo secolo sino ad alcuni decenni orsono si riteneva, per lo più, che le due fazioni fossero ben altro che semplici consorterie sportive e rappresentassero invece «le categorie politiche, economiche, religiose e sociali degli abitanti di Costantinopoli», arrivando a costituire «una sorta di milizia urbana che giocava un ruolo importante nelle vicende della città»²⁹; l'accesa rivalità tra Azzurri e Verdi era spiegata anche con la presunta circostanza che essi facessero capo a differenti confessioni cristiane, ed i loro scontri erano presentati da qualche storico come lotte politico-religiose³⁰. Oggi invece³¹ l'opinione prevalente ritiene che, sebbene in qualche caso alcuni imperatori abbiano in effetti favorito uno dei due gruppi – contribuendo in tal modo ad incrementare l'inimicizia –, l'adesione all'una o all'altra delle due fazioni non dipendesse in realtà da ragioni di carattere religioso, politico o sociale³². Certo, a causa della loro propensione a manifestazioni violente, le fazioni potevano diventare pericolose, soprattutto quando capitava che, pur per un breve lasso di tempo, si coalizzassero per ribellarsi all'imperatore: come avvenne appunto in occasione della rivolta di Nika, una insurrezione popolare rivelatasi assai seria – al di là di ogni ragionevole aspettativa – e sfociata, riferisce Procopio, in un grave conflitto tra il popolo ed il governo.

Vediamo, dunque, come si giunse a quella rivolta e come essa si svolse.

Si era, precisamente, nel gennaio del 532.

Senza dubbio, come si evince anche dalla *Historia arcana*, alla base degli eventi vi furono il profondo malcontento popolare nei confronti di Giustiniano, della stessa Teodora e dei funzionari più importanti, le lamentate iniquità fiscali e nell'amministrazione della giustizia, i disordini e la violenza

²⁵) CRAVERI, *Procopio di Cesarea*, cit., p. 75.

²⁶) Proc., *Pers.* 1.24.6.

²⁷) Così ancora CRAVERI, *op. cit.*, p. 75.

²⁸) Nella discussa *Historia arcana* («Storia Segreta»: un feroce atto d'accusa contro Giustiniano e Teodora, oltre che contro il generale Belisario e la di lui moglie Antonina, comprensibilmente non pubblicato durante il regno di Giustiniano ma solo alcuni secoli più tardi), Procopio – sempre che ne fosse davvero egli l'autore: ma al riguardo non sembrano ormai sussistere dubbi – fornisce, in particolare nel capitolo VII, informazioni sulle attività rispettivamente degli Azzurri (li indicati come «Veneti») e dei Verdi (li «Prasini») al di fuori del contesto del circo, sulle malefatte delle frange più estremiste delle due fazioni e sulle responsabilità di Giustiniano nel non reprimerle, anzi addirittura nel sostenere quegli estremisti, soprattutto quelli facenti parte degli Azzurri.

²⁹) B. SCHRODT, *Sports of the Byzantine Empire*, in «Journal of Sport History», VIII.3, 1981, nella traduzione italiana (*Sport nell'Impero Bizantino*) di E. IOLIS reperibile via internet sub <http://www.imperobizantino.it/node/2591>, p. 2-3. Secondo G. OSTROGORSKY, *Geschichte des Byzantinischen Staates*, München, 1963, trad. it. – *Storia dell'impero bizantino* –, Torino, 1968, p. 58, originariamente gli Azzurri erano anzitutto il partito dell'aristocrazia latifondista e dei contadini, mentre i Verdi rappresentavano la borghesia commerciale e industriale. E' opportuno segnalare che per secoli, oltre a quelle degli Azzurri e dei Verdi, vi erano state altre due importanti fazioni del circo, sorte a quanto pare ancora prima di esse: i Rossi e i Bianchi.

³⁰) Cfr. quanto scrive al riguardo M. MEIER, *Justinian. Herrschaft, Reich und Religion*, München, 2004, trad. it. – *Giustiniano* –, Bologna, 2007, p. 17.

³¹) In particolare dopo la pubblicazione di A. CAMERON, *Circus Factions. Blues and Greens at Rome and Byzantium*, London, 1976.

³²) Cfr. ancora MEIER, *Giustiniano*, cit., p. 17.

che erano ormai da tempo all'ordine del giorno. Una causa che contribuì in modo determinante a far scoppiare l'insurrezione³³ fu verosimilmente il pesante aumento di tasse che Giustiniano aveva imposto nel 531: cioè, in particolare, da quando aveva nominato *praefectus praetorio Orientis* Giovanni il Cappadoce, il quale, tanto abile quanto spregiudicato, si era subito distinto per la capacità di reperire ovunque nuove fonti d'entrate per le casse imperiali; molti cittadini dell'impero, ormai ridotti alla miseria, erano affluiti nella capitale, peraltro già saturata a seguito del continuo incremento demografico³⁴. Nel generale malcontento, gli scontri tra le fazioni del circo erano divenuti particolarmente frequenti.

Alcuni giorni prima vi erano stati violenti tumulti fra le fazioni del circo, con la morte di alcuni Verdi. La mancata cattura dei responsabili aveva determinato forti proteste da parte dei Verdi ed un'accesa disputa proprio nell'ippodromo con un inviato dell'imperatore, che insultò e minacciò di severe punizioni gli stessi Verdi: i quali ebbero allora reazioni risentite anche verso Giustiniano – mettendone tra l'altro apertamente in discussione il mandato divino – e, ulteriormente provocati da parte degli Azzurri che nel frattempo erano accorsi sul posto, si allontanarono lanciando imprecazioni ed annunciando una violenta reazione³⁵.

Ne seguirono nuovi scontri a Bisanzio³⁶ tra le opposte fazioni dei Verdi e degli Azzurri; il prefetto cittadino Eudemone fece arrestare sette dei responsabili di tali scontri per condannarli a morte e, prima di procedere alle esecuzioni, li fece sfilare in modo infamante per la città, esasperando ancor più gli animi. Si ruppero però le travi di due dei condannati alla crocifissione – uno per ciascuna delle due fazioni – ed anche un successivo tentativo di esecuzione fallì; Verdi ed Azzurri, probabilmente interpretando quegli strani eventi come segnali divini, avanzarono congiuntamente a Giustiniano richiesta di clemenza per i condannati; alcuni monaci presero infine in custodia questi ultimi offrendo loro asilo nella chiesa del vicino convento di San Lorenzo senza che i soldati facessero alcunché per impedirlo, ma l'imperatore non concesse la grazia richiesta e la chiesa venne circondata³⁷.

Tre giorni più tardi si svolsero le corse dei carri nell'ippodromo, alla presenza dell'imperatore Giustiniano e della consorte. Nell'occasione il popolo rinnovò in coro la richiesta di grazia per i condannati membri di ambedue le fazioni; Giustiniano tacque, pur potendo immaginare quali conseguenze avrebbe avuto il suo rifiuto. I gruppi di contestatori, via via sempre più folti, proruppero fuori del circo puntando al pretorio, la sede del prefetto cittadino, chiedendo ancora invano il rilascio dei criminali condannati: a quel punto cominciò la rivolta vera e propria e la folla diede fuoco all'edificio³⁸.

Secondo il racconto di Procopio³⁹ i rivali delle due fazioni, fatta una tregua ed accordatisi fra loro (contro l'imperatore ed il potere costituito), si impossessarono dei prigionieri, corsero alle carceri e liberarono tutti coloro che vi erano rinchiusi, senza certo far differenza tra quelli che erano stati incarcerati per atti di ribellione e quelli che erano stati condannati per altri reati; le guardie vennero uccise indiscriminatamente⁴⁰. Alla città venne appiccato il fuoco, come se fosse caduta nelle mani dei nemici: furono distrutti dalle fiamme la Basilica di Santa Sofia, le terme di Zeusippo e la parte della reggia che dal vestibolo si stendeva sino alla cosiddetta Casa di Ares, nonché, interamente, i due grandi portici che giungevano fino alla piazza intitolata a Costantino, molte abitazioni

³³) T. TALBOT RICE, *Byzantium*, London, 1969, trad. it. – *Bisanzio* –, Bologna, 1972, p. 40.

³⁴) MEIER, *Giustiniano*, cit., p. 43.

³⁵) Preciso che secondo J.B. BURY, *A History of the Later Roman Empire*, London, 1899 (rist. Amsterdam, 1966), I, p. 340 nt. 1, l'alterco tra i Verdi ed il *mandator* dell'imperatore, riferito da Teofane Confessore, potrebbe in realtà non avere molto a che fare con la successiva rivolta di Nika; J.A.S. EVANS, *The Age of Justinian: the Circumstances of Imperial Power*, London, 2000, p. 119 ss., sostiene invece che l'episodio avvenne nel medesimo giorno dell'esecuzione dei rivoltosi e che anzi l'esecuzione stessa sarebbe stata decretata proprio per mostrare ai Verdi che anche gli Azzurri venivano puniti.

³⁶) Procopio utilizza ancora, in greco, il termine corrispondente al nostro «Bisanzio»: che, come noto, era il nome tradizionale della città, divenuta nel 330 capitale dell'Impero romano d'Oriente con la nuova denominazione di «Costantinopoli».

³⁷) MEIER, *Giustiniano*, cit., p. 44.

³⁸) MEIER, *op. cit.*, p. 44.

³⁹) Proc., *Pers.* 1.24.7.

⁴⁰) Proc., *Pers.* 1.24.8 ss.

di uomini ricchi ed altri preziosi edifici. L'imperatore e la moglie Teodora, con alcuni membri del senato, si rifugiarono nel palazzo reale e rimasero là al sicuro. I popolani si passavano l'un l'altro la parola d'ordine «Nika» (cioè «Vinci!»): sicché con quel nome venne allora chiamata l'insurrezione, che è ancora oggi nota come «la rivolta di Nika»⁴¹.

Il popolo chiese poi anche la destituzione di Giovanni il Cappadoce e di Triboniano – il *quae-stor sacri palatii*⁴² –, oltre che di Eudemone: richieste, queste ultime, che Giustiniano accolse, dando così un segno di debolezza. In breve tempo gli eventi precipitarono⁴³. A sedare i tumulti fu chiamato il generale Belisario, con una schiera di soldati fidati; la folla si spinse verso la casa di Probo, un nipote dell'ex imperatore Anastasio, per nominarlo nuovo sovrano, ma senza trovarlo; Giustiniano ordinò a Ipazio ed a Pompeo, altri nipoti di Anastasio, di lasciare il palazzo, forse nell'intento di indurre il popolo ad acclamare imperatore lo stesso Ipazio (pur riluttante rispetto a tale ipotesi) ed a radunarsi per l'incoronazione nel «solito» ippodromo, ove i soldati di Belisario sarebbero stati pronti ad intervenire per annientare la rivolta⁴⁴. Si erano nel frattempo riuniti i senatori dell'opposizione, che avevano discusso dell'opportunità e del modo di rovesciare definitivamente Giustiniano; mentre, stando alla narrazione di Procopio, fu l'imperatrice Teodora ad infondere coraggio a coloro che gli erano rimasti fedeli⁴⁵.

Si ebbero quindi, in rapida successione, l'improvvisa comparsa di Giustiniano nell'ippodromo, per prospettare un'amnistia, ed il suo repentino ritorno nel palazzo; la proclamazione di Ipazio imperatore da parte della folla; il diffondersi della notizia, in realtà non veritiera, che Giustiniano fosse fuggito; l'ingresso nell'ippodromo del ciambellano Narsete, che insieme ai suoi fidi avrebbe «corrotto» con del denaro gli Azzurri, seminando discordia nel popolo. Sinché nell'ippodromo irruppe Belisario e un altro generale fedele a Giustiniano, Mundo, i quali, al comando di un folto drappello di soldati, attaccarono i rivoltosi provocando un'autentica strage⁴⁶.

Riferisce Procopio che quel giorno nell'ippodromo morirono più di trentamila uomini⁴⁷. La rivolta si era conclusa nel sangue, con il trionfo di Giustiniano; vari senatori che avevano cospirato contro l'imperatore vennero esiliati e si videro confiscare i propri beni, Ipazio e Pompeo vennero giustiziati come usurpatori, mentre Probo fu mandato in esilio; secondo il cronista bizantino Teofane Confessore si instaurò un clima di grande paura, «in città subentrò la quiete e per molto tempo non ci furono più le corse dei carri»⁴⁸.

4. La rissa nell'anfiteatro pompeiano dell'anno 59 e la rivolta di Nika nella Costantinopoli del 532 hanno in comune tra loro – è evidente – l'elemento della abnorme violenza generata nell'ambito di una manifestazione e di un impianto sportivi e degenerata all'infuori di essi, ma costituiscono per il resto episodi difficilmente comparabili, perché assai diversi l'uno dall'altro⁴⁹.

⁴¹) Proc., *Pers.* 1.24.10.

⁴²) Va rimarcato il pesante giudizio che nel suo racconto, analogamente a quello espresso nei confronti di Giovanni il Cappadoce, Procopio – spiegando il risentimento nutrito dal popolo contro di loro – dà di Triboniano, ossia di colui che i giuristi oggi ricordano essenzialmente quale principale artefice della compilazione giustiniana (che egli in effetti diresse e coordinò abilmente): «possedeva molto talento e aveva raggiunto un ottimo grado d'istruzione, non inferiore a quello di nessuno dei suoi contemporanei; ma era talmente roso dall'avidità di denaro, da fare lucro delle sue mansioni di giurista, poiché ogni giorno, si può dire, aboliva qualche legge o ne proponeva una nuova, facendosi pagare l'uno o l'altro dei due favori da coloro che glielo avevano richiesto, secondo il vantaggio che ne traevano» (CRAVERI, *Procopio di Cesarea*, cit., p. 76).

⁴³) Proc., *Pers.* 1.24.19 ss.

⁴⁴) Cfr. anche MEIER, *Giustiniano*, cit., p. 45.

⁴⁵) Proc., *Pers.* 1.24.33 e ss.

⁴⁶) MEIER, *op. cit.*, p. 45-46.

⁴⁷) Proc., *Pers.* 1.24.54.

⁴⁸) Theophan., A.M. 6024. Cfr. MEIER, *op. cit.*, p. 46.

⁴⁹) Ulteriori ed almeno in parte differenti considerazioni si potrebbero formulare su di un altro significativo episodio (del quale intendo occuparmi in un separato articolo), accaduto nel 390 d.C. a Tessalonica, l'odierna Salonicco, allora crocevia dell'Impero romano d'Oriente. A seguito del divieto alla squadra locale di partecipare ai giochi

Gli scontri di Pompei, come abbiamo visto, furono determinati dalla profonda rivalità tra gli abitanti di Nocera e quelli di Pompei, originata ed incrementata da motivi politici ed anche economici, frammisti a sentimenti, risentimenti e rancori. Lo spettacolo gladiatorio fu l'occasione, o il pretesto, per sfogare la violenza.

Posto anche che evidentemente nell'anfiteatro erano state portate delle armi e considerate le proporzioni che assunse la contesa, non mi sento affatto di escludere che personaggi appartenenti alle classi più danneggiate dalla politica coloniale di Nerone intendessero approfittare della presenza di molti Nocerini per attaccarli o che addirittura tra gli spettatori vi fossero degli «infiltrati» intervenuti proprio per dar loro man forte e/o per provocare e sobillare gli animi; all'esilio furono condannati non il solo Livineio Regolo, ma anche le altre persone che vennero riconosciute colpevoli di avere provocato i tumulti.

E' comunque probabile che lo scontro non fosse «preordinato»: non risulta che fossero stati tesi agguati. Dobbiamo dar credito a Tacito, secondo il quale in quel contesto per «futili motivi» (*le-vi initio*) si verificarono dei contrasti che diedero fuoco alla miccia. Del resto, la rapida successione degli eventi – dallo scambio di insulti, al lancio dei sassi, all'uso delle armi –, nella sua gradualità, appare tipica di un litigio scoppiato in modo «quasi» occasionale e poi degenerato, sino a trasformarsi in una rissa e addirittura in una strage.

Quanto alla rivolta descritta da Procopio, essa:

- prese origine da violenti scontri tra le fazioni del circo e dalla disputa svoltasi nell'ippodromo di Costantinopoli tra i Verdi ed un *mandator* dell'imperatore;
- scoppiò qualche giorno più tardi nell'ippodromo, ove Giustiniano era presente per assistere alle corse dei carri, estendendosi poi a macchia d'olio al di fuori di esso in tutta la città, al grido di «Nika»;
- e, dopo varie vicende, sempre nell'ippodromo trovò il proprio tragico epilogo, nel sangue di decine di migliaia di persone.

Certo l'accesa rivalità tra i Verdi e gli Azzurri e la loro abitudine alla risse ebbero a favorire gli scontri, tuttavia le vere ragioni della rivolta di Nika erano altre e dunque sarebbe sbagliato identificare nella manifestazione sportiva che si svolgeva allora nell'ippodromo di Costantinopoli non dico la causa, ma anche soltanto una effettiva concausa degli incidenti che si verificarono. Fra l'altro la ribellione ebbe inizio dopo che vi erano stati gli scontri tra le opposte tifoserie dei Verdi e degli Azzurri ed anzi solo allorquando i tifosi rivali si «coalizzarono» contro le forze dell'ordine e contro l'autorità. Secondo alcuni autori la rivolta potrebbe essere stata provocata addirittura dallo stesso Giustiniano⁵⁰, al fine sia di stanare e colpire i possibili oppositori, sia di fiaccare la tracotanza dei Verdi e degli Azzurri, che da acerrimi rivali si erano nell'occasione uniti contro il potere costituito; a

annuali, si scatenarono allora prima una rivolta popolare che portò all'uccisione del governatore romano, Boterico, che aveva emesso il provvedimento ed arrestato un famoso auriga, poi una feroce rappresaglia ordinata da Teodosio: organizzata una spettacolare corsa di bighe nel circo della città, furono massacrate a quanto risulta ben settemila persone, assiegate nell'impianto con le uscite sbarrate. La cosiddetta «strage di Tessalonica» determinò subito, comprensibilmente, un brusco irrigidimento dei rapporti tra l'imperatore Teodosio ed il vescovo di Milano Ambrogio, il futuro santo; ma nel periodo immediatamente successivo Teodosio, desideroso di farsi perdonare da Ambrogio, inasprì il proprio atteggiamento nei confronti del paganesimo imperiale e finì col sottomettersi al vescovo: si ebbe dunque, simbolicamente, anche la sottomissione dell'autorità imperiale all'autorità religiosa. Secondo alcuni (in tempi abbastanza recenti il giornalista-scrittore E. TRIFARI, *Fermate i Giochi disse Sant' Ambrogio*, in «La Gazzetta dello Sport», 28.12.2003, p. 25) proprio in conseguenza del predetto episodio, obbedendo ad un «input» di Ambrogio, Teodosio avrebbe altresì emanato una costituzione con la quale aboliva, insieme ad ogni manifestazione di culto pagano, anche i Giochi Olimpici: si veda più ampiamente, sul tema, A. BISCARDI, *Una costituzione poco nota di Teodosio I*, in «AARC.», IV, Perugia, 1981, p. 369 ss., nonché A. DELL'ORO, *Giustiniano: manifestazioni sportive e tifosi*, in «AARC.», VIII, Napoli, 1990, p. 623-624; cfr. però poi I. FARGNOLI, *Sulla «caduta senza rumore» delle Olimpiadi classiche*, in «RIDA.», 3^e s., I, 2003, p. 119 ss., con numerosi riferimenti bibliografici, nonché V. VERRATTI, *La pretesa abolizione delle Olimpiadi antiche fra romanità, ebraismo e cristianesimo*, Livorno, 2008, in particolare p. 22 ss. e 49 ss., e F. ZUCCOTTI, *Sul venir meno delle Olimpiadi antiche (Vivagni VIII)*, in «RDR.», VIII, 2008, p. 65 ss. (*estr.*), con ulteriori richiami alle fonti ed alla dottrina.

⁵⁰ Su questa ipotesi T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Giustiniano e la riconquista dell'Occidente*, in «Il Medioevo» (*cur.* U. ECO), I, «Alto Medioevo. Storia», Milano, 2009, p. 204, oltre che appunto MEIER, *Giustiniano*, cit., p. 43 ss.

mio avviso è improbabile che Giustiniano avesse fatto scoppiare la rivolta⁵¹, è però del tutto verosimile che, una volta preso atto della stessa, egli abbia deciso di lasciarla degenerare nell'intento di identificare e poi punire più duramente, ed in modo esemplare, i ribelli.

Ma come evidenziavo, al di là dell'episodio specifico della cosiddetta rivolta di Nike, da Procopio apprendiamo che, proprio per la profonda rivalità tra le opposte fazioni degli Azzurri e dei Verdi, gli spettacoli che si svolgevano al circo nella Costantinopoli del 532 erano caratterizzati da scontri violenti. Colpiscono le osservazioni che lo storico formula al riguardo⁵²: i tifosi combattono contro i loro avversari senza sapere neppure per che cosa si battono; per lui si tratta di un'autentica follia collettiva. Procopio è davvero stupefatto di fronte ad un fenomeno che gli appare privo di ogni plausibile giustificazione, tanto da definirlo appunto «pervertimento morale».

Pertanto, sebbene la rivolta di Nika non possa essere considerata alla stregua di altri atti di violenza generatisi nell'ambito di manifestazioni sportive, la narrazione di Procopio ci fa comprendere che la violenza era fenomeno assai frequente nei più popolari «eventi sportivi» di quell'epoca e, a ben vedere, ci convince che assistere a quelle manifestazioni doveva essere allora ben più pericoloso di quanto non sia oggi assistere ad una qualsiasi partita di calcio.

Ricapitolando:

- tanto per gli scontri in Pompei dell'anno 59, quanto per la rivolta scoppiata a Costantinopoli nel 532, si può certamente parlare di atti di violenza verificatisi «in occasione di manifestazione sportiva»;
- nel primo caso, si può supporre che all'interno dell'anfiteatro pompeiano si fosse creato qualche – in sé, banale – motivo di contrasto tra opposte fazioni, poi degenerato nei successivi duri scontri: di conseguenza, gli scontri di Pompei si potrebbero considerare forme di violenza in parte «originata» (ma solo come causa prossima ed occasione ultima) «da manifestazione sportiva»;
- quanto invece alla rivolta di Nika, essa non può essere classificata tra gli atti di violenza «originata da manifestazione sportiva», perché è verosimile che l'evento sportivo sia stato in realtà poco più che la «cornice» in cui essa deflagrò; è però un dato di fatto che la rivolta, propagatasi dall'ippodromo all'intera città di Costantinopoli, andò a concludersi tragicamente proprio di nuovo nell'impianto sportivo, quasi a chiudere simbolicamente quel «cerchio» di violenza che lì si era aperto. D'altronde, alla luce della narrazione di Procopio sui frequenti combattimenti tra le opposte fazioni dei Verdi e degli Azzurri e delle sue considerazioni sulla «follia collettiva» che li avrebbe ispirati, appare lecito congetturare che il particolare clima che purtroppo caratterizzava all'epoca quelle manifestazioni sportive abbia costituito l'*humus* ideale per far deflagrare la rivolta, pur causata da ben altre e più comprensibili ragioni, e degenerata in atti di violenza del tutto avulsi dal contesto della manifestazione sportiva;
- gli scontri di Pompei, iniziati all'interno dell'impianto sportivo, continuarono in modo molto più acceso e violento al di fuori di esso; scoppiò nell'impianto sportivo anche la rivolta di Nika, che poi si estese a macchia d'olio, addirittura a tutta la città di Costantinopoli, e conobbe il proprio tragico epilogo di nuovo nell'ippodromo;
- le violenze tra le opposte fazioni dei Verdi e degli Azzurri nella Costantinopoli dell'età di Giustiniano, di cui ci offre testimonianza Procopio nell'introdurre la narrazione dello specifico episodio della rivolta di Nika, costituiscono, esse sì, esempi di atti di violenza «in occasione di manifestazione sportiva», ed anche di violenza in certa misura «originata da manifestazione sportiva».

5. I passi sopra riportati suggeriscono riflessioni anche sulle analogie e differenze tra quegli episodi

⁵¹) Secondo DELL'ORO, *Giustiniano: manifestazioni sportive e tifosi*, cit., p. 625, «l'imperatore si trovò impreparato, almeno agli inizi, a fronteggiare gli effetti di un tifo aggressivo e tumultuoso, sfociato nella sedizione partita dal circo l'11 gennaio 532»; l'episodio confermerebbe che Giustiniano, pur volendo evitare che i giochi travalicassero l'aspetto competitivo e venissero a costituire un avvenimento di rilevanza politico-religiosa, nella realtà «non riuscì ad impedire la formazione di gruppi di tifosi, che sostituirono all'interesse culturale quello della partecipazione volta a valorizzare in modo fanatico ed esaltato le virtù di un auriga e i colori di una scuderia».

⁵²) Proc., *Pers.* 1.24.3 ss. Cfr. *supra*, § 3.

di violenza e quelli che si verificano ai nostri tempi in occasione di manifestazioni sportive e soprattutto di partite di calcio, lo sport certamente più popolare nell'Italia di oggi.

a) *Sui «futili motivi» degli scontri*

Tacito evidenzia, nella narrazione dell'episodio verificatosi a Pompei nell'anno 59, come '*levi initio*' – ossia, da una cosa di poco conto: o, appunto, da «una contesa originata da futili motivi»⁵³ - si fosse giunti a scontri sanguinosi ed alla perdita di molte vite umane.

Procopio sottolinea in modo più esplicito l'abnormità e l'assurdità degli scontri che – qualche secolo più tardi – si verificavano con frequenza a Costantinopoli tra le opposte fazioni del circo: scontri che non si legavano ad apprezzabili motivazioni o ad interessi di effettivo rilievo, ma semplicemente all'appartenenza a gruppi per definizione rivali – *rectius*, nemici – l'uno dell'altro. Se fossero stati in gioco degli interessi socialmente apprezzabili, l'opinione di Procopio avrebbe potuto essere diversa: ma rischiare la vita, oltre che la prigione, per un odio immotivato e fine a se stesso, appare allo storico bizantino sciocco ed incomprendibile. E chi potrebbe dargli torto?

A ben vedere, di '*levi initio*' si dovrebbe parlare anche per quasi ogni forma di violenza negli stadi odierni: come considerare diversamente, a mente fredda, la mancata concessione di un calcio di rigore o l'annullamento di un gol regolare, ma anche un coro o uno striscione offensivi o un vecchio contrasto tra le opposte tifoserie? Un conto sono gli episodi dell'evento agonistico e la rivalità sportiva, tutt'altro conto è la violenza ...

La futilità dei motivi scatenanti la violenza resta sostanzialmente un denominatore comune degli scontri nell'anfiteatro di Pompei raccontati da Tacito (*'levi initio'*), di quelli all'ordine del giorno nella Costantinopoli giustiniana di cui riferisce Procopio, e in fondo anche di quelli cui sovente capita di dover assistere oggi negli stadi.

b) *Sulle sanzioni*

Come detto, scrive Tacito che a seguito della violenta rissa originatasi nel 59 nell'anfiteatro pompeiano furono irrogate svariate sanzioni, in particolare:

- vennero vietate per dieci anni alla città di Pompei simili manifestazioni (anche se poi tale «squalifica del campo» fu sensibilmente ridotta);
- furono sciolti i *collegia* costituiti in modo illegale;
- Livineio e le altre persone che vennero riconosciute colpevoli di avere provocato i disordini furono condannati all'esilio.

Per quanto riguarda le violenze tra «tifosi» nella Costantinopoli giustiniana, Procopio afferma, ricordo, che chi nelle più violente risse tra le opposte fazioni fosse scampato alla morte riuscendo a sopraffare i rivali, sarebbe stato tradotto in carcere per morire infine dopo aver sofferto le pene più atroci⁵⁴; e, raccontando delle vicende immediatamente precedenti alla rivolta di Nika, egli stesso riferisce che alcune persone, responsabili di violenze di quel genere, erano state condannate a morte⁵⁵. Possiamo presumere, ritengo, che le pene volta per volta inflitte a coloro che fossero stati identificati e riconosciuti colpevoli di atti di violenza contro «tifosi» della opposta fazione non differissero dalle pene usualmente previste ed applicate per il tipo di reato effettivamente commesso.

Quali sanzioni vengono applicate oggi a seguito di atti di violenza compiuti da spettatori di eventi sportivi?

Relativamente al contesto internazionale, mi limito a dar conto delle sentenze pronunciate a seguito della strage verificatasi il 29 maggio 1985 nel fatiscente stadio Heysel di Bruxelles, ove stava per svolgersi la finale della Coppa dei Campioni di calcio: in quella circostanza, folli gruppi di agguerriti *hooligans* del Liverpool avevano caricato ripetutamente il settore adiacente, in cui si trovavano tifosi della Juventus ed altri spettatori, i quali, costretti ad arretrare, si ammassarono contro il muro

⁵³) Così A. RESTA BARRILE, in *Cornelio Tacito, Annali*, cit., p. 99.

⁵⁴) *Proc., Pers.* 1.24.3.

⁵⁵) *Proc., Pers.* 1.24.7.

opposto, che ad un certo punto crollò; nella ressa morirono ben trentanove persone, in gran parte calpestate dalla folla, e ne rimasero ferite oltre seicento.

Ebbene, la giustizia «ordinaria» in quel caso non fu particolarmente severa, anzi: sul piano individuale, accanto ad alcune sentenze di assoluzione, si ebbero sentenze di condanna a pene detentive piuttosto brevi. Però la stessa «UEFA» – acronimo di «Union of European Football Associations», l'organo amministrativo, organizzativo e di controllo del calcio europeo –, dopo l'iniziale assoluzione ed a conclusione di un giudizio durato alcuni anni, venne riconosciuta dalla giustizia belga come corresponsabile quale organizzatrice, avendo scelto di far disputare quella partita in uno stadio assolutamente inadeguato all'evento; e vi furono altre condanne a seguito della accertata pessima gestione delle misure di sicurezza, con qualche parziale risarcimento agli eredi delle vittime. Non si era più all'epoca di Nerone e non si parlava più ovviamente di esilio, i tempi di svolgimento del processo furono molto più lunghi, ma quantomeno alla fine qualche responsabilità venne riconosciuta e qualche sanzione venne irrogata⁵⁶.

Furono invece pesanti ed esemplari le sanzioni adottate allora proprio dalla «UEFA», in virtù dei poteri disciplinari che le competono sugli associati: su proposta del governo britannico, considerati anche il disastro di Belfast di quello stesso mese di maggio ed altri fatti dei quali si erano resi responsabili gli *hooligans*, le squadre inglesi vennero escluse a tempo indeterminato dalle Coppe Europee ed il Liverpool per ulteriori tre stagioni (poi peraltro ridotte ad una). Il provvedimento fu applicato sino al 1990, quindi di fatto le squadre inglesi vennero escluse dalle competizioni della «UEFA» per cinque anni ed il Liverpool per sei: qualcosa di simile al divieto pluriennale di ospitare manifestazioni sportive imposto a Pompei dopo gli incidenti dell'anno 59, divieto anch'esso poi ridotto rispetto alla previsione iniziale.

Fortunatamente nell'ambito delle manifestazioni sportive organizzate ai nostri tempi in Italia non si registrano eventi che abbiano comportato un numero di vittime paragonabile a quello dell'Heysel.

Va premesso che l'attuale quadro normativo in materia di violenza negli stadi non pare per la verità ineccepibile; talora si è lamentato che risulta caratterizzato da «leggi frammentate, contrastanti, lacunose, ambigue e non coordinate sia tra loro sia con il sistema dell'ordinamento giuridico»⁵⁷: peraltro è stato di recente evidenziato, non a torto, come negli ultimi anni «le Istituzioni dello Stato e le Forze dell'Ordine abbiano compiuto seri progressi nell'affrontare il fenomeno della violenza da stadio, sia mediante la predisposizione di un nuovo impianto normativo, sia attraverso le attività di prevenzione e repressione opportunamente coordinate»⁵⁸. In questo contesto si inseriscono disposizioni che hanno introdotto nuove ipotesi di reato o aggravato in modo rilevante le pene previste per quelle già esistenti e più in generale misure volte ad attuare una sorta di «repressione preventiva»⁵⁹,

⁵⁶ Segnalo inoltre che in Inghilterra, dopo la tragedia verificatasi all'Heysel, vennero adottati provvedimenti di legge volti a vietare l'ingresso allo stadio ai tifosi violenti, a modernizzare la struttura degli impianti e ad introdurre le telecamere a circuito chiuso, che ridussero sensibilmente la violenza negli stadi inglesi (anche se in varie città europee si ebbero ancora episodi di teppismo e disordini causati dagli *hooligans*) e che indussero altri ordinamenti giuridici nazionali ad introdurre analoghe disposizioni.

⁵⁷ Così L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, cit., p. 488; nelle pagine successive il medesimo autore esamina nel dettaglio «il sistema di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza» in occasione di competizioni sportive attualmente in vigore in Italia, sistema modificato e in parte rafforzato dal decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8 – convertito nella legge 4 aprile 2007, n. 41 –, emanato proprio a seguito dei gravi fatti di Catania che ho ricordato all'inizio di questo articolo. Tale sistema «si compone di: 1. misure di sicurezza degli impianti sportivi; 2. provvedimenti di polizia; 3. previsioni di reati specificamente connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive ovvero alle violazioni delle predette misure di polizia; 4. disposizioni processuali speciali» (COLANTUONI, *op. cit.*, p. 490 ss.).

⁵⁸ P. CALABRÒ, *La risposta delle Istituzioni dello Stato e quella del calcio alla violenza negli stadi*, in *www.altalex.com*, articolo del 14.03.2011, § 1.

⁵⁹ Così CALABRÒ, *op. cit.*, ancora al § 1. Di tale articolo si vedano anche, per un analitico esame del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito nella legge 17 dicembre 2010, n. 217 e in generale della recente normativa, il § 2 (sul divieto di assistere a manifestazioni sportive), il § 3 (sulla tessera del tifoso) ed il § 4 (sulla figura dello «steward» e sul cosiddetto «Gruppo Operativo Sicurezza»). Segnalo che da ultimo, con decreto del Ministero dell'Interno dell'8 agosto 2011, i compiti di controllo dei titoli d'accesso, di instradamento degli spettatori e di rispetto del regolamento d'uso dell'impianto sono stati univocamente attribuiti alla società sportiva organizzatrice dell'evento, a

come prevedibile vivamente osteggiate da molte delle tifoserie organizzate.

Ad ogni modo, a seguito dei vari episodi di violenza verificatisi in più occasioni negli ultimi decenni negli stadi – o in prossimità degli stessi, o anche negli spostamenti di gruppi di tifosi verso o dagli stadi – del nostro Paese⁶⁰, sono state e vengono irrogate sanzioni, ovviamente, in primo luogo da parte dell’Autorità Giudiziaria italiana, nei confronti dei responsabili, ove identificati ed una volta accertatene appunto le rispettive responsabilità personali, secondo le pene previste dal codice penale e dalla legislazione speciale per il tipo di reato commesso. Ad esempio, per l’omicidio dell’ispettore Raciti del 2 febbraio 2007, si sono avute in primo grado nei confronti di un ragazzo – minore all’epoca dei fatti – una sentenza pronunciata dal Tribunale dei Minori di Palermo di condanna per omicidio preterintenzionale a quattordici anni di reclusione, poi ridotti ad otto in appello, e nei confronti di un altro imputato una sentenza della Corte d’Assise di Catania di condanna a undici anni di reclusione, confermata nel secondo grado di giudizio. In entrambi i casi è stato peraltro presentato dalle rispettive difese ricorso in Cassazione.

Alle sentenze di accertamento delle responsabilità si accompagnano di regola, e non potrebbe essere altrimenti, le condanne al risarcimento dei danni ai feriti o agli eredi delle vittime, in sede penale – le sentenze di primo grado nei processi appena menzionati hanno disposto provvisoriamente a vantaggio della vedova e dei figli dell’ispettore Raciti; risarcimenti sono stati accordati, nell’occasione, anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell’Interno – o in sede civile.

Ma anche altre sanzioni vengono oggi applicate a seguito degli atti di violenza commessi in occasione di eventi sportivi: ed in proposito risulta ben possibile un confronto con le sanzioni irrogate ai tempi di Nerone, in seguito ai gravi incidenti nell’anfiteatro di Pompei.

Livineio Regolo era stato allora condannato all’esilio probabilmente proprio per il fatto di essere colui che aveva organizzato la manifestazione sportiva: ebbene, nel calcio professionistico di oggi la responsabilità della società sportiva «organizzatrice» viene riconosciuta, a determinate condizioni, sia nell’ambito dell’ordinamento giuridico statale, sia nell’ambito della stessa «FIGC» («Federazione Italiana Giuoco Calcio»). Sotto il primo profilo, la responsabilità dell’organizzatore viene affermata non solo laddove il danneggiato (ad esempio, colui che abbia subito lesioni a causa del comportamento violento di spettatori non identificati) riesca a dimostrare negligenze e/o mancanze della società nell’organizzazione dell’evento e nel controllo degli spettatori, ma da tempo anche ricorrendo a presunzioni di colpa e/o, soprattutto, configurando l’organizzazione di una partita di calcio come esercizio di attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 del codice civile, in particolare argomentando dal numero di spettatori che tale gioco, almeno a certi livelli, riesce a convogliare all’interno degli stadi⁶¹.

mezzo di personale specificamente addetto ed appositamente selezionato e formato: gli «steward» appunto, i cui poteri-doveri nel controllo degli spettatori sono stati correlativamente ampliati e rafforzati.

⁶⁰) Una rassegna dei più significativi tra tali eventi è riportata in COLANTUONI, *Diritto sportivo*, cit., p. 484 ss.

⁶¹) Per tale ultima impostazione: Tribunale di Milano, 21 settembre 1998, n. 10037, in «Rivista di Diritto Sportivo», LI, 1999, p. 556 ss. Una sentenza rimasta peraltro isolata – Tribunale Penale di Ascoli Piceno, 13 maggio 1989, in «Rivista di Diritto Sportivo», XLI, 1989, p. 496 ss. – aveva affermato addirittura una corresponsabilità penale del Presidente e di dipendenti addetti al campo di una società sportiva, accanto a quella di tifosi che avevano posto in essere gravi atti di violenza, argomentando che «l’attività calcistica e la gestione di uno stadio costituiscono attività pericolose» e che ciò imporrebbe «l’adozione di particolari misure idonee ad evitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti del pubblico». Si veda anche Tribunale di Torino, 11 novembre 2004, in «Danno e Responsabilità», VII, 2006, p. 767 ss., secondo cui non si sarebbe potuto considerare come «fatto del terzo» e quindi «caso fortuito» idoneo ad escludere la responsabilità della società organizzatrice della gara il comportamento di un tifoso che in occasione di una partita di calcio di serie «A» aveva provocato un danno ad altro tifoso con il lancio di un ordigno fumogeno, proprio perché la sistematicità e la prevedibilità degli atti di teppismo e di violenza che si verificano in occasione dello svolgimento di certe partite di calcio imporrebbero di considerare l’attività di organizzazione delle stesse come attività intrinsecamente pericolosa, con la conseguenza che solo la prova «di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno» consentirebbe alla società organizzatrice di non doverne rispondere (nella specie, in particolare alla luce delle carenze strutturali rispetto alla tutela della sicurezza del pubblico dello stadio delle Alpi di Torino e della mancata decisione della società organizzatrice di far disputare la gara in altro impianto, il Giudice ritenne non fornita la prova liberatoria richiesta dall’art. 2050 *cod. civ.*, affermando per conseguenza la responsabilità

Va poi osservato che con la già citata legge n. 217/2010, di conversione del D.L. n. 187/2010, è stato creato (art. 2 bis) un apposito «fondo di solidarietà civile» per le «vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive», alimentato anche attraverso sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto e dalla legge stessa a carico delle società calcistiche per violazioni delle precise disposizioni attinenti alla vendita ed alla distribuzione dei biglietti, all'impiego ed alla scelta degli «steward» addetti al controllo ed alla sicurezza e così via.

Possiamo dunque annotare – in questo caso con soddisfazione! – che oggi, rispetto al già citato precedente dell'epoca di Nerone, quantomeno risulta esserci attenzione nei confronti delle vittime della violenza ed eventualmente degli eredi delle stesse ...

Quanto all'ordinamento sportivo, ai sensi dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva vigente in seno alla «FIGC» le società calcistiche «rispondono oggettivamente» anche dell'operato e del comportamento dei propri sostenitori «sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime» (comma 3); e «sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti» (comma 4). L'art. 12 del medesimo Codice di Giustizia Sportiva, denominato «Prevenzione di fatti violenti», stabilisce tra l'altro che la società risponde anche per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico, di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi recanti espressioni minacciose o incitanti alla violenza, nonché per cori o grida dei propri sostenitori aventi contenuto minaccioso o incitanti alla violenza; l'art. 13 prevede una particolare «esimente» ed alcune «attenuanti» relativamente alla responsabilità delle società per comportamenti dei propri sostenitori; e l'art. 14 stabilisce specificamente, richiamando anche il successivo art. 18, le sanzioni da applicare alle società per i fatti violenti posti in essere all'interno dell'impianto sportivo, o eventualmente anche nelle aree esterne immediatamente adiacenti, da uno o più dei propri sostenitori, «se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone».

Tali sanzioni, essendo proprie dell'ordinamento sportivo, non consistono come ovvio in condanne al risarcimento dei danni, ma invece in ammende – con eventuale diffida –, nell'obbligo di disputare una o più gare «a porte chiuse» o «con uno o più settori privi di spettatori» e in squalifiche del campo (analogamente alla «squalifica» dell'anfiteatro pompeiano dell'epoca di Nerone ...) «per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni»; «in caso di fatti particolarmente gravi», può essere inflitta anche la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

Di fatto, nel corso del campionato italiano di calcio di serie «A» – ma lo stesso potrebbe dirsi per quello di serie «B» e per altri campionati –, quasi dopo ogni giornata di gara vengono oggi inflitte dal Giudice Sportivo, ad una o più società, sulla base del predetto art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva, nell'ottica della prevenzione dei fatti violenti, ammende e diffide a causa di comportamenti quali lancio di mortaretti, petardi, fumogeni o bengala; esposizione di striscioni offensivi; intonazione di cori offensivi o incitanti alla violenza, etc. In diversi casi, per fatti di maggior gravità, sono state disposte – come oggi previsto dal sopra citato art. 14 – squalifiche del campo e talora è stato imposto di disputare una o più gare a porte chiuse o senza possibilità di far accedere gli spettatori a determinati settori dello stadio.

A seguito degli incidenti verificatisi a Pompei, erano stati sciolti i gruppi di persone, diciamo pure di «tifosi», illegalmente costituiti. Nell'Italia attuale esiste in generale libertà di associazione. Dagli anni Cinquanta del secolo scorso sostenitori di molte squadre calcistiche hanno cominciato ad unir-

della predetta società organizzatrice). Cfr. A. CERBARA, *Natura dell'attività di predisposizione del campo di gara*, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», V.1, 2009, p. 116, G. DE MARZO, *Responsabilità civile dell'organizzatore di competizioni sportive nei confronti degli spettatori: clausola generale di responsabilità e art. 2050*, in «Rivista di Diritto Sportivo», XLIV, 1992, p. 268 ss., G. CONRADO, *Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità dell'organizzatore di una manifestazione sportiva*, in «Rivista di Diritto Sportivo», XLIII, 1991, p. 3 ss., nonché l'ulteriore dottrina ed alcune altre sentenze citate dalla stessa CERBARA, *op. cit.*, p. 117 ss.

si in gruppi organizzati, spesso definiti – ispirandosi al modello inglese – «club»; alcune di queste strutture aggregative, che si segnalano per forme di incoraggiamento alla propria squadra particolarmente accese (non solo a livello coreografico) e talvolta violente, radunano i cosiddetti «ultras», o «ultra»⁶². Rispetto a tali associazioni di tifosi, vengono in questione oggi non tanto ipotetiche sentenze o provvedimenti amministrativi che ne dispongano in casi eccezionali lo scioglimento, ma piuttosto le norme anti-violenza e le già ricordate misure di controllo e repressione anche «preventiva»: che hanno certamente inciso, ed incidono, sulle frange più «estremiste» del tifo.

Occorre altresì evidenziare che da tempo molti «club» di tifosi «organizzati» di varie squadre aderiscono ad una più ampia organizzazione regolamentata dalla stessa società sportiva della quale sono sostenitori, che ne attua il coordinamento richiedendo agli aderenti l'impegno a «mantenere il tifo nei limiti della correttezza con il ripudio di ogni forma di violenza, di razzismo e di ogni manifestazione di volgarità»⁶³: con ciò differenziandosi dagli *ultras* e in generale dai gruppi di sostenitori più «bellicosi».

c) *Le opposte tifoserie ... unite contro un comune «nemico»*

La rivolta di Nika ebbe inizio quando le opposte fazioni di tifosi *si coalizzarono*, come riferisce espressamente – l'abbiamo visto – Procopio⁶⁴, contro l'autorità costituita. Probabilmente il coalizzarsi delle tifoserie avverso un comune nemico non costituiva un fatto singolare neppure per quei tempi; ad ogni modo oggi si verifica con una certa frequenza – e, occorre dire, con motivazioni molto meno consistenti di quelle che ispirarono la suddetta rivolta ... – che le tifoserie organizzate si schierino insieme contro un medesimo obiettivo.

Nella storia italiana del XX secolo non sono mancati, in manifestazioni sportive, alcuni sporadici episodi di violenza generati da rivolta con finalità «politiche»⁶⁵. Più spesso ai giorni nostri accade che gli *ultras* di squadre rivali trovino un punto d'incontro nello schierarsi compatti, generalmente con striscioni e cori, avverso provvedimenti normativi ritenuti troppo duri nei confronti del «tifo» organizzato (si pensi alla tessera del tifoso ed al «Daspo», già citati) o provvedimenti del Questore o decisioni dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive; in qualche caso contro le società calcistiche, ad esempio per lamentarsi del costo eccessivo dei biglietti.

Il «bersaglio» contro cui più di frequente le opposte tifoserie organizzate risultano fare «fronte comune» sono però purtroppo carabinieri e poliziotti. Fa davvero impressione sentire cori da stadio ed invettive indirizzate da certi gruppi di *ultras* alle forze dell'ordine – spesso «colpevoli» soltanto di fare il proprio dovere ... –, identificate talora come i primi «nemici» da attaccare, in qualche circostanza addirittura non soltanto verbalmente.

In definitiva dunque, come abbiamo visto, il fenomeno della violenza nell'ambito o in occasione di manifestazioni sportive, oggi tristemente diffuso, ha origini antiche e l'esame delle testimonianze in nostro possesso sulla rissa nell'anfiteatro di Pompei nel 59 d.C. e sulle violenze tra tifosi nella Costantinopoli dell'età giustiniana offre significativi spunti di riflessione e di confronto con gli episodi di violenza che dobbiamo registrare, ai nostri tempi, negli stadi o comunque a margine di eventi sportivi.

⁶² Con ogni probabilità dal francese «ultra-royalistes», termine – peraltro d'origine latina – indicante gli appartenenti al partito dei monarchici conservatori che nel periodo della Restaurazione in Francia (1814-1830) propugnavano un ritorno all'*Ancien Régime*, spesso ricordati tra i principali artefici del cosiddetto «terrore bianco».

⁶³ Espressione che riprendo, a titolo esemplificativo, dal programma associativo 2011-2012 del «Centro Coordinamento Inter Club».

⁶⁴ Proc., *Pers.* 1.24.7.

⁶⁵ Ne riportano un elenco T. DE ROSE, *La violenza negli stadi*, in «Rivista di polizia», 1997, II, p. 3 ss., e COLANUONI, *Diritto sportivo*, cit., p. 484.